

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 212**

**OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di risanamento ambientale e riqualificazione urbana – Sistemazione di tutta l'area e relative pertinenze della “Pinetina 12 Aprile 1943” di Vibo Marina.**

L'anno duemilaventi (2020) il giorno 05 (cinque) del mese di maggio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente, giusto Decreto Sindacale n. 2 del 03 febbraio 2020, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) il sig. Daniele Bruni (codice fiscale BRN DNL 75T10 L063E), nato a Taurianova (RC), il 10 dicembre 1975, residente in Vibo Valentia (VV), Via San Domenico Savio, n. 8, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella qualità Legale rappresentante dell'impresa C.E.B. S.R.L. – Società Unipersonale, con sede legale in Vibo Valentia (VV), Via Stanislao Aloe, snc, (Partita IVA: 03248170791), iscritta al Registro delle imprese presso la



Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vibo Valentia (VV), in data 13 giugno 2012, con il numero R.E.A. 168844, giusto documento di verifica di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e depositato agli atti, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà denominata "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione dirigenziale n. 718 del 03 luglio 2018 (n. 110/2018 del registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile) integrata con determinazione dirigenziale n. 874 del 06 settembre 2018 (n. 139/2018 del registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), è stato approvato il progetto esecutivo ed il quadro economico relativi ai lavori di risanamento ambientale di tutta l'area e relative pertinenze della "Pinetina 12 aprile 1943" di Vibo Marina, per l'importo complessivo di €. 66.000,00 (euro sessantaseimila/00) IVA di legge compresa, di cui €. 53.224,80 (euro cinquantatremiladuecentoventiquattro/80) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed €. 1.596,74 (euro millecinquecentonovantasei/74) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che, a seguito di procedura negoziata, realizzata mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con determinazione dirigenziale n. 91 del 25 gennaio 2019 (n. 13/2019 del registro del Settore 6 - Ambiente Manutenzione Gestione Rifiuti), adottata previa verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiesti e dichiarati in sede di gara, sono

stati approvati gli atti di gara relativi all'affidamento dei lavori di che trattasi e, conseguentemente, si è proceduto all'aggiudicazione degli stessi, in favore dell'impresa C.E.B. S.R.L. – Società Unipersonale, per l'importo complessivo di €. 51.044,17 (euro cinquantunomilaquarantaquattro/17) IVA compresa – ribasso offerto 23,850%;

- che con determinazione dirigenziale n.788 del 17 giugno 2019 (n. 98/2019 del registro del Settore 6 - Ambiente Manutenzione Gestione Rifiuti), si è preso atto della nota protocollo n. 11739 del 08 marzo 2019, con la quale la Prefettura di Vibo Valentia ha emesso informazioni di tipo interdittivo nei confronti dell'impresa C.E.B. S.R.L. prima classificata e, pertanto, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori, in favore della ditta GE.CO. srl, seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara sul ME.PA., la quale interpellata, si è dichiarata disponibile ad eseguirli, alle medesime condizioni della prima assegnataria, con lo stesso ribasso d'asta del 23,850%;

- che la ditta C.E.B. S.R.L., con nota acquisita al protocollo del Comune al n. 4889 del 29 gennaio 2020, chiedeva la nuova assegnazione dei lavori in oggetto, trasmettendo copia della Sentenza n. 00158/2020, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria annullava l'informazione antimafia interdittiva, emessa dalla Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 marzo 2019;

- che con determinazione dirigenziale n. 471 del 20 aprile 2020 (n. 96/2020 del Registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), si stabiliva tra l'altro:

1. di prendere atto della Sentenza n. 00158/2020 con la quale il Tribunale

*Spm*



Amministrativo Regionale per la Calabria annullava l'informazione antimafia interdittiva, emessa dalla Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 marzo 2019 nei confronti dell'impresa C.E.B. SRL;

2. di revocare la determinazione dirigenziale n.788 del 17 giugno 2019, di aggiudicazione dei lavori in favore della ditta GE.CO. srl, seconda classificata;

3. di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di **risanamento ambientale e riqualificazione urbana - Sistemazione di tutta l'area e relative pertinenze della "Pinetina 12 Aprile 1943" di Vibo Marina**", in favore dell'impresa C.E.B. SRL, prima classificata, per l'importo complessivo di €. 51.044,17 (euro cinquantunomilaquarantaquattro/17) IVA di legge compresa, avendo preso atto dell'esito positivo delle verifiche in ordine ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., posseduti dall'Appaltatore;

- che la somma occorrente per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, è stata registrata sui fondi di cui alla Missione 10 - Programma 05

- Titolo 2 - Macroaggregato 03 - Capitolo 23169 - Bilancio 2020;

- che con nota prot. n. 18163 del 28 aprile 2020, veniva comunicata all'Appaltatore l'aggiudicazione dei lavori;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 19304952, regolare certificato DURC, con scadenza 24 marzo 2020, agli atti prot. n. 8817 del 18 febbraio 2020, che si può considerare valido ai sensi dell'art. 103, comma 2, D.L. n.18 del 17 marzo

2020, secondo cui “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”;

- che con nota prot. n. 6604 del 12 febbraio 2020, è stata richiesta all’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, la comunicazione antimafia, relativa all’impresa C.E.B. SRL, ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.); pertanto, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della richiesta, si procede alla stipula del presente contratto, sotto la condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

- che l’Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

#### **ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso l’Area 3 – Servizio 1.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti d’ufficio, il Capitolato Speciale d’Appalto.

*Handwritten signature in green ink.*



**ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'Appaltatore, ha reso la dichiarazione secondo cui la propria impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

**ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento

del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

#### **ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto**

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 "codice dei contratti" e s.m.i..

#### **ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto**

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi €. 51.044,17 (euro cinquantunomilaquarantaquattro/17) IVA compresa, così suddiviso:

€. 40.530,68 (euro quarantamilacinquecentotrenta/68) per lavori al netto del ribasso del 23,85%;

€. 1.596,74 (euro millecinquecentonovantasei/74) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

€. 8.916,75 (euro ottomilanovecentosedici/75) per IVA al 22%.

Il Comune corrisponderà all'Appaltatore, su specifica richiesta di quest'ultimo, l'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, a



seguito di costituzione di garanzia fideiussoria, ai sensi di legge.

#### **ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari**

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E47H18001370003 ed il codice CIG 75117761A8 assegnati all'intervento.

#### **ARTICOLO 7: Modalità di pagamento**

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente sono i seguenti:

Banca B.C.C. di San Calogero e Maierato – Filiale di Dasà (VV) –

**IBAN: IT 341088874289000000401316**

La persona delegata ad operarvi, è il sig. Daniele Bruni, nato a Taurianova (RC), il 10 dicembre 1975, residente in Vibo Valentia (VV), Via San Domenico Savio, n. 8 (codice fiscale BRN DNL 75T10 L063E).

Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore, in data 05 maggio 2020.

#### **ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore**

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal progetto esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale n. 718 del 03 luglio 2018 (n. 110/2018 del registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile) integrata con determinazione dirigenziale n. 874 del 06 settembre 2018 (n. 139/2018 del registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), composto dagli elaborati progettuali, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, anche se non materialmente allegati, di seguito elencati:

1. Relazione tecnica
2. Inquadramento territoriale
3. Elaborati grafici
4. Elenco prezzi
5. Computo metrico
6. Quadro economico
7. Capitolato speciale di appalto

Detti documenti, nessuno escluso, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, per averne già preso visione, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso l'Area 3 – Servizio 1.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di 90 (**novanta**) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

*Handwritten signature in green ink.*

*Handwritten signature in black ink.*



Trascorso tale termine, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

#### **ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto e recesso**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei

lavori;

- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

*gnd*

*M*

*gnd*



**ARTICOLO 10: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva**

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire comunicazioni interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. a carico dell'Appaltatore, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

**ARTICOLO 11: Clausola arbitrale**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

**ARTICOLO 12: Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 5.835,00 (euro cinquemilaottocento trentacinque/00) a mezzo polizza fidejussoria n. B.2020.1065055, rilasciata a Dublino, in data 04 maggio 2020, dalla compagnia assicurativa HDI Global SE - Ireland – Codice Ivass: 40556.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi

della suddetta cauzione.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso della certificazione UNI-EN-ISO 9001:2015 N. A17317, in corso di validità, esibita in copia conforme all'originale, dichiarata dalla parte.

**ARTICOLO 13: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa**

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, polizza assicurativa R.C.T. n. 1633057, rilasciata dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Caiazza Emanuela - Roma, in data 27 aprile 2020, per un massimale di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), dalla quale risulta una copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

**ARTICOLO 14: Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**ARTICOLO 15: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in

*Handwritten signature in green ink.*

*Handwritten signature in black ink.*



materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali

o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

**ARTICOLO 16: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

**ARTICOLO 17: Domicilio dell'Appaltatore**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale di Vibo Valentia (VV), Via Stanislao Aloe, snc, tel. 0963 45610 – pec: brunicostruzioni@pec.it -

**ARTICOLO 18: Spese contrattuali**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte

*guel*

*[Handwritten signature]*



le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

**ARTICOLO 19: Registrazione**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 20: Patto di integrità**

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

**ARTICOLO 21: Norme di chiusura**


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 718 del 03 luglio 2018 (n. 110/2018 del registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile) integrata con determinazione dirigenziale n. 874 del 06 settembre 2018 (n. 139/2018 del registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile).

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

**ARTICOLO 22: Trattamento dei dati personali**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 17 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, ai sensi della vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti** 


- L'APPALTATORE: **Sig. Daniele Bruni** 

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia** 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 9, 10, 14, 15 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;

- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti** 

- L'APPALTATORE: **Sig. Daniele Bruni** 

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia** 

